



A.N.P.P.E. V.V.F.

Prot. 10/2023

Roma 19.01.2023

Al Sottosegretario all'Interno
On. Emanuele Prisco

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI

e.p.c. Al Dirigente responsabile dell'Ufficio RR.SS.
Dott.ssa Renata Castrucci

Oggetto : Mancata applicazione art.1 commi 98 e 100, benefici previdenziali Legge n.234/2021 a favore dei VIGILI DEL FUOCO

Premesso che a distanza di oltre dieci anni dal riconoscimento giuridico del principio di specificità comune dei comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico ad opera dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il personale dei vigili del fuoco ha subito un grave danno in termini di minore tutela sotto il profilo pensionistico e previdenziale, alla luce della mancata estensione, alla suddetta categoria, dell'istituto dei sei aumenti periodici di stipendio operante in favore delle Forze di polizia delle Forze armate;

In particolare, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 e, da ultimo, ai sensi degli articoli 1863 e 1911 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è previsto un incremento delle basi di calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio, in corrispondenza di un maggior onere contributivo effettivo a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione, riferito a una maggiorazione percentuale figurativa del trattamento economico fondamentale;

Per tale ragione un gruppo considerevole di Vigili del Fuoco in servizio e in quiescenza ha posto il quesito al TAR del Lazio e della Sicilia che si pronuncerà nel corso dei prossimi mesi.

Nonostante quanto in premessa, l'articolo 1 comma 100 della legge 234/2021 prevede, per il personale del Corpo collocato in quiescenza, che i suddetti benefici previdenziali decorrano con vari step dall'anno 2022.

Il 2022 è già trascorso e non si è visto nessun aumento 'aumento in termini di base pensionabile e dell'aumento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

Inoltre a nostro parere, nella legge 234/2021 vi è un eccesso di potere e disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono in servizio e al momento del trattamento di quiescenza non percepiranno i sei scatti stipendiali, a differenza di coloro i quali entreranno in quiescenza a decorrere dal 2028, i quali godranno in tempo reale i sei scatti stipendiali, al termine del trattamento fine servizio

Come si evince dai ricorsi che si stanno presentando e come già proposto nel passato da una parte politica, che all'epoca dell'approvazione della legge 234/2021 era di minoranza, "c'è bisogno di valutare con urgenza la possibilità di anticipare la piena e immediata attuazione delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza in favore del personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, cosiddetti «sei scatti previdenziali», a decorrere dall'entrata in vigore della legge 234/2021" con la possibilità di includere anche il personale che ha maturato il diritto a pensione alcuni anni prima, superando l'introduzione progressiva del beneficio, quindi a nostro parere è importante che la nuova parte politica intervenga con la massima urgenza con un atto legislativo riparatore.

Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano
Cordiali saluti

Il Presidente A.N.P.P.E. V.V.F.
Fernando Cordella

ANPPE VIGILI DEL FUOCO - Via Circonvalazione Clodia 36/B - 00192 ROMA

Sito : anpevigilfuoco.it twitter : @anpevvf e-mail : info@anpevigilfuoco.it